

**Convenzione tipo relativa al conferimento delle funzioni di Stazione Unica
Appaltante ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della legge n. 136/2010 e dell'art.
37 del d.lgs. n. 50/2016**

L'anno addì del mese di
.....

TRA

- L'Ente con sede in
....., codice fiscale, rappresentato
dal Sig., che agisce in esecuzione della deliberazione n.
....., esecutiva ai sensi di legge;
- La SUA Provincia di Lecce, istituita con _____ con sede in
....., rappresentato dal Sig.
....., che agisce in esecuzione della deliberazione n.
.....;

PREMESSO:

- Che l'art. 37 comma 4 del D.Lgs. n. 50/16 stabilisce che “(...)Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:
a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;
c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della [legge 7 aprile 2014, n. 56](#)”
- Che l'art. 13 della Legge n. 136/2010 recante disposizioni su “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” ha previsto l'istituzione, in ambito regionale, di una o più stazioni uniche appaltanti (SUA), al fine di assicurare la trasparenza, la regolarità e l'economicità della gestione dei contratti pubblici e di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose;
- Che con successivo DPCM 30.06.2011 sono stati definiti gli ambiti di applicazione oggettiva e soggettiva riguardanti le SUA, indicando gli enti, gli organismi e le società che

possono aderire alla SUA, nonché le attività e i servizi che le stesse prestano , definendo, altresì, gli elementi essenziali da inserire nelle Convenzioni da stipulare tra Ente e SUA;

- Che la Provincia di Lecce con delibera di Consiglio provinciale n. 70 del 21.12.2015 ha istituito, ai sensi e per gli effetti degli artt. 33 del D.Lgs n.163/06 ss.mm.ii. e 13 della L. 136/2010, la SUA Provincia di Lecce, disciplinandone l'attività con regolamento interno ai sensi del DPCM 30.06.11 approvato con la medesima delibera n. 70/2015;
- Che la SUA Provincia di Lecce svolge, ai sensi dell'art. 33 comma 3 D.Lgs. n. 163/06 ss.mm.ii., oggi sostituito dall'art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016, le funzioni di Stazione unica appaltante secondo le indicazioni e con le modalità previste dal su citato DPCM 30.06.2011 per gli enti che facciano richiesta di adesione,
- Che della istituzione della SUA Provincia di Lecce è stata data comunicazione alla Prefettura di Lecce con nota _____ e che alla stessa è stato allegato lo schema di convenzione regolante i rapporti tra SUA ed Ente aderenti;
- Che l'ente_____, di seguito Ente aderente, con nota __ prot. _____ del _____ ha chiesto di aderire alla SUA Provincia di Lecce,
- Che la SUA Provincia di Lecce, con nota prot. n. _____ del _____ ha dato il proprio assenso alla richiesta di adesione dell'Ente aderente

tutto quanto innanzi premesso,

le parti stipulano e convengono quanto segue

Capo I – Disposizioni generali

Art.1 – Oggetto della convenzione

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
2. La presente convenzione regola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 co. 1 DPCM 30.06.11 i rapporti tra la SUA Provincia di Lecce, che opera ai sensi degli artt. 37 del D.Lgs n.50/16 e 13 della L. 136/2010 e l'ente _____ aderente alla SUA.

Art.2 – Ambito di operatività della Stazione Unica Appaltante

1. La SUA Provincia di Lecce ha competenza a svolgere tutte le procedure di gara previste dalla normativa vigente e relative all'acquisizione di lavori, beni e servizi per conto degli Enti Aderenti.
2. Previa intesa diretta tra SUA ed Ente aderente, sarà possibile determinare l'ambito di attività per lavori, beni e servizi; resta, comunque, esclusa la competenza della SUA per lavori di estrema urgenza ex art. 63 c. 2 lett c) del D. Lgs. N. 50/2016 e Perizie di variante ex art. 106 del D. Lgs. N. 50/2016.

Art.3 – Attività e servizi della SUA

1. La SUA cura la gestione della procedura di gara e, in particolare, svolge le seguenti attività e servizi:
 - collabora, se richiesta, e con le modalità meglio specificate nella presente convenzione con l'ente aderente per una corretta individuazione dei contenuti dello schema di contratto che sarà oggetto di procedura di affidamento;
 - fornisce supporto all'ente aderente nella scelta della procedura di affidamento da avviare, e del relativo criterio di aggiudicazione;
 - organizza la propria attività seguendo il criterio della priorità di arrivo, ovvero di protocollazione. In casi eccezionali, potrà derogare dal criterio della priorità di arrivo, se vi siano ragioni di particolare urgenza, in base alle informazioni fornite dagli enti aderenti e, comunque, oggetto di valutazione da parte della SUA;
 - redige gli atti di gara, eventualmente concordando con l'ente aderente i criteri di valutazione dell'offerta, avendo come unico riferimento l'obiettivo che con l'affidamento si intende perseguire;
 - cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità, le comunicazioni obbligatorie per legge, nonché la verifica dei requisiti tramite il sistema AVCPass, o ogni altro sistema previsto dalla normativa vigente;
 - nomina, nel caso di procedura da affidare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la Commissione giudicatrice, ai sensi della normativa vigente;
 - cura la predisposizione del provvedimento di aggiudicazione definitiva che sarà adottato dal competente Ufficio dell'Ente aderente;
 - collabora, se richiesto, e con le modalità meglio specificate nella presente convenzione, con l'ente aderente per tutta la fase successiva all'individuazione del soggetto contraente, fornendo, eventualmente anche un supporto tecnico giuridico nella fase di pre-contenzioso;
 - collabora, se richiesto, con l'ente aderente ai fini della stipulazione del contratto;
 - cura, anche di propria iniziativa, ogni ulteriore attività utile per il perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1 comma 2 del DPCM 30.06.11
 - trasmette all'ente aderente le informazioni di cui all'art. 6 comma 2 lett. a) del DPCM 30.06.011
2. la SUA si impegna, entro 60 gg dalla ricezione degli atti di cui al successivo art. 4) ad attivare le procedure di gara, previa acquisizione del parere favorevole da parte del proprio Ufficio Tecnico sugli elaborati costituenti il progetto posto a base di gara. In caso di parere sfavorevole o di richiesta di modifiche e/o integrazioni, il termine di cui sopra si interrompe e ricomincia a decorrere dalla data di presentazione della documentazione richiesta.
3. Completata la procedura di aggiudicazione provvisoria, la SUA, ove non venga comunicato, da parte dell'Ente aderente, entro 15 gg dalla comunicazione dell'aggiudicazione provvisoria, la cessazione della persistenza dell'interesse alla conclusione del contratto o della relativa disponibilità finanziaria, e previa verifica di quanto necessario al fine della regolare aggiudicazione, procede alla predisposizione del provvedimento di approvazione

dei verbali e di aggiudicazione definitiva, che sarà oggetto di adozione da parte dell'ente aderente. Spetta comunque alla SUA la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità economico – finanziaria e tecnico organizzativa.

4. La SUA raccoglie i dati relativi all'esecuzione dei contratti sottoscritti all'esito delle procedure di propria competenza, in particolare per quanto riguarda la redazione di eventuali varianti in corso d'opera, ritardi sui tempi di esecuzione delle opere, formulazioni di riserve e richieste di maggiori compensi da parte dei soggetti aggiudicatari.
5. La SUA in ottemperanza al protocollo d'intesa sottoscritto con la Prefettura di Lecce, provvede a comunicare alla stessa, anche per via telematica, gli elementi informativi relativi ai bandi di gara, alle imprese partecipanti ed alle offerte presentate al fine del perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 5 del DPCM 30.06.11
6. Nello svolgimento di tutte le attività di cui al presente articolo, la SUA potrà chiedere chiarimenti, integrazioni ed approfondimenti all'Ente aderente.

Art.4 – Attività di competenza dell'Ente aderente

1. Restano di competenza del singolo Ente aderente:
 - La nomina del RUP ex art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016
 - Tutte le attività dirette alla individuazione delle opere da realizzare
 - La redazione ed approvazione dei progetti e di tutti gli atti ed elaborati che ne costituiscono il presupposto, ivi compresa l'attribuzione, eventualmente concordata con la SUA, dei valori ponderali in caso di appalto da aggiudicarsi con il criterio dell'OEPV, da riportare nel Capitolato speciale d'appalto
 - L'adozione della determinazione di attivazione delle procedure di gara (determina a contrarre)
 - La stipula del contratto di appalto
 - Affidamento della direzione lavori
 - Tutti gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione dei lavori ed ai pagamenti dei relativi stati di avanzamento lavori
 - La collaudazione statica e tecnico amministrativa delle opere
 - La comunicazione e trasmissione all'Osservatorio dei contratti pubblici delle informazioni previste dall'art. 213 co. 9 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. L'ente aderente comunica alla SUA, entro 30 gg dall'approvazione dei relativi bilanci di previsione, gli elenchi delle opere, dei servizi e delle forniture di cui prevede l'affidamento nel corso dell'anno, indicando anche il periodo in cui l'affidamento dovrà essere effettuato.
3. L'ente aderente può delegare alla SUA l'attività di validazione tecnica ed amministrativa dei progetti, con oneri a proprio carico.
4. L'ente aderente comunica alla SUA, con cadenza trimestrale, tutti i dati relativi all'esecuzione del contratto.
5. L'ente aderente fornisce tutti i chiarimenti, integrazioni ed approfondimenti necessari allo svolgimento dei compiti della SUA come definiti nel precedente art. 3.
6. In caso di appalto da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'ente aderente assume gli oneri economici dei compensi spettanti ad eventuali componenti esperti esterni, individuati ai sensi dell'articolo 77 del d.lgs. 50/2016, che saranno nominati dalla SUA, in caso di accertata carenza in organico di adeguate

professionalità ovvero in caso di oggettive e comprovate esigenze connesse alla specifica procedura di gara.

Art.5 – Responsabile Unico del Procedimento

1. L'ente aderente nomina il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 D.Lgs.n. 50/16 per ogni singolo intervento, individuandolo secondo le disposizioni di legge e le proprie norme regolamentari, dandone tempestiva comunicazione alla SUA.
2. L'attivazione della procedura per ciascun intervento avviene con provvedimento del RUP designato.
3. L'atto con cui si chiede alla SUA di procedere agli adempimenti di sua competenza, deve contenere l'indicazione del programma da cui risulta l'opera, il servizio o la fornitura da affidare, della relativa copertura finanziaria e dei tempi entro i quali l'opera, il servizio o la fornitura devono essere eseguiti, anche in relazione all'esigenza di rispettare le scadenze connesse alla fruizione di eventuali finanziamenti
4. Con lo stesso atto dovrà essere disposto l'impegno alla erogazione delle quote percentuali spettanti alla SUA sulla base degli importi a base di gara previsti nel seguito del presente atto.

Art. 6 – Il responsabile del Procedimento della SUA

Nell'ambito dell'organizzazione della SUA, nel rispetto delle norme regolamentari e procedurali dell'ente, per attività ed adempimenti connesse a procedure di gara di LL.PP., servizi e forniture, il Responsabile del servizio provvederà ad individuare e nominare il responsabile del procedimento della fase di affidamento, tra il personale assegnato alla SUA.

Nell'ambito della struttura amministrativa della gestione associata, il Responsabile della SUA potrà così individuare, su proposta del Responsabile del procedimento della SUA, ulteriori figure di coordinamento gerarchicamente dipendenti dal medesimo Responsabile alle quali affidare la gestione di specifici settori di attività del servizio.

Il Responsabile del Procedimento della SUA per la fase di affidamento e i suoi collaboratori, per le sole procedure che hanno per oggetto gare di lavori pubblici, costituiscono l'ufficio di supporto del R.U.P nominato dall'Ente aderente.

Il Responsabile del Procedimento della SUA per la fase di affidamento e i suoi collaboratori, rientrano nella ripartizione, se ed in quanto dovuto, dell'incentivo previsto dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016.

Il Responsabile del procedimento della SUA designato ha il compito di verificare e controllare gli atti trasmessi dal soggetto aderente, con apposita istruttoria; assicura il regolare andamento e il rispetto delle norme per ogni procedura ad esso affidata

Capo II - Funzionamento della Stazione Appaltante

Art.7 – Regole di organizzazione e funzionamento

1. La SUA è operativa presso la Provincia di Lecce, che provvede a mettere a disposizione tutte le attrezzature necessarie per le attività assegnate.
2. La SUA funziona secondo le modalità di organizzazione definite in apposito Regolamento Provinciale allegato alla presente convenzione per farne parte integrante e sostanziale. Eventuali modifiche al Regolamento saranno tempestivamente comunicate agli enti aderenti

Capo III - Rapporti fra soggetti convenzionati

Art.8 – Decorrenza e durata della convenzione

1. La presente convenzione decorre dalla data della sua stipula ed ha durata triennale, prorogabile per analoghi periodi mediante manifestazione scritta di volontà dell'ente aderente alla SUA Provincia di Lecce.
2. Il recesso del singolo ente aderente è consentito mediante manifestazione scritta di volontà dell'ente medesimo che dovrà pervenire alla SUA con un preavviso di almeno 60 gg.
3. La SUA resta competente per i procedimenti in corso o ad essa già affidati.

Art. 9 – Risorse per la gestione associata, rapporti finanziari e garanzie

1. Le risorse finanziarie per la gestione associata delle funzioni previste nella presente convenzione sono a carico del rispettivo ente aderente.
2. Le somme assegnate alla SUA da parte dell'ente aderente saranno individuate preventivamente nei quadri economici di progetto alla voce "spese generali".
3. L'ammontare delle somme da assegnare sarà calcolato in funzione dell'importo a base di gara, secondo le seguenti percentuali:
 - 0.60% sull'ammontare dei lavori , servizi o forniture per importi a base d'asta fino ad € 500.000,00;
 - 0.40% sull'ammontare dei lavori , servizi o forniture per importi a base d'asta compresi tra € 500.000,00 ed € 2.000.000,00, da calcolarsi sullaparte eccedente gli € 500.000,00
 - 0.20% sull'ammontare dei lavori , servizi o forniture per importi a base d'asta compresi tra € 2.000.000,00 ed € 5.000.000,00, da calcolarsi sulla parte eccedente gli € 2.000.000,00
 - 0.10% sull'ammontare dei lavori , servizi o forniture per importi a base d'asta oltre € 5.000.000,00, da calcolarsi sulla parte eccedente gli € 5.000.000,00
4. Le somme spettanti alla SUA, quantificate secondo i criteri di cui al comma 3 saranno corrisposte dall'ente aderente all'atto della trasmissione della documentazione necessaria per l'attivazione della procedura di gara.
5. Le somme quantificate secondo i criteri di cui al comma 3 saranno destinate secondo quanto previsto dal Regolamento Provinciale allegato.
6. Le somme relative all'incentivo di cui all'art. 113 de D.Lgs. n. 50/2016, se ed in quanto dovute, saranno trasferite alla SUA entro 60 gg dalla data di aggiudicazione definitiva dell'appalto.
7. Le spese relative alle pubblicazioni degli avvisi di gara e delle relative risultanze , nonché quelle relative alle commissioni giudicatrici, nonché eventuali ulteriori spese, concordate ma non comprese dalla presente convenzione sono a carico dell'ente che provvederà ad inserirle

nei quadri economici di progetto come previsto dall'art. 16 DPR 207/2010, i relativi documenti contabili saranno indirizzati all'ente aderente che procederà al pagamento.

8. Resta inteso che la Provincia di Lecce non è tenuta al versamento degli oneri previsti dal presente articolo per gli appalti di propria competenza.

Art. 10 – Dotazione di personale

1. La Provincia di Lecce assicura la dotazione delle risorse umane alla SUA e regolamenta, con separato atto interno, gli aspetti tecnici ed economici connessi al funzionamento della struttura

Art. 11 – Strumenti di comunicazione tra contraenti

1. Periodicamente, con cadenza che sarà stabilita in relazione alle specifiche esigenze degli Enti aderenti ovvero della SUA, i soggetti convenzionati e la SUA, potranno incontrarsi per un'analisi delle attività svolte.
2. Ogni comunicazione, in esecuzione della presente convenzione avviene per via telematica a mezzo posta elettronica certificata.
3. A tal fine la SUA elegge il proprio domicilio presso la seguente casella di pec _____ . L'ente aderente elegge il proprio domicilio presso la seguente casella di pec _____ .
4. Le parti si impegnano a comunicare con tempestività le modifiche dei suddetti domicili.

Art. 12 – Contenzioso

1. Le attività relative alla gestione dei ricorsi e del conseguente contenzioso connessi all'espletamento dei procedimenti di affidamento rimangono affidate all'ente aderente. La SUA assicura la propria collaborazione in ogni fase del pre-contenzioso e fornisce il supporto tecnico giuridico utile per la difesa in giudizio.
2. In ogni caso gli oneri economici eventualmente conseguenti alla fase pre-contenziosa o contenziosa restano a carico dell'ente aderente, che vi provvederà utilizzando le somme accantonate ai sensi dell'art. 12 DPR 207/2010 ed a tal fine inserite nel quadro economico, o, comunque, secondo le norme stabilite dall'ente stesso.

Art. 13 – Disposizioni transitorie ed abrogazione di norme

1. La presente convenzione non è applicabile alle procedure per le quali sia stata già adottata la relativa determinazione a contrarre .
2. L'approvazione della presente convenzione da parte del competente organo dell'ente aderente comporta la modifica, l'integrazione ed abrogazione tacita di eventuali disposizioni regolamentari confliggenti.

Art. 14 – Esenzione per bollo e registrazione

1. Per tali adempimenti si osservano le norme di cui al DPR. 26.10.1972 n. 642 allegato b) , art. 16 e al DPR 26.04.1986 n. 131

Art. 15 – Contenzioso relativo all’attivazione della convenzione

1. Per qualunque controversia che dovesse insorgere in merito all’interpretazione , esecuzione, validità, o efficacia della presente convenzione, le parti si obbligano ad esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa. Ove il tentativo di conciliazione non riuscisse, le eventuali controversie saranno devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice competente.